

Quesito Ambientale: Ditta di pulizie che abbandona Rifiuti propri vicino ai contenitori per la raccolta RR.SS.UU. illecito penale

▪ Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni

Richiesta: A seguito di un esposto abbiamo accertato che in un'area pubblica su cui sono ubicati dei contenitori per la raccolta di carta e cartone e vetro una impresa di pulizie che effettuata la propria attività in un grosso centro commerciale ha abbandonato, parte su suolo e parte nei relativi contenitori, diversi involucri (7 grossi bustoni e 5 cartoni) contenenti rifiuti indifferenziati eterogenei tra cui dispositivi di protezione tipo guanti monouso in lattice, mascherine chirurgiche contenitori in plastica di disinfettanti carte e stracci utilizzati soprattutto per le pulizie e sanificazione dei locali commerciali nonché camici e tute monouso. Abbiamo rintracciato il titolare della ditta il quale si è reso disponibile a rimuovere i rifiuti ed eventualmente pagare una sanzione per violazione al regolamento ma poiché è stato trasmesso l'esposto alla procura della repubblica mi chiedo se la procedura è corretta o no. Ringrazio per la risposta.



Risposta del Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni

Si ritiene non considerare l'aspetto relativo alla nuova classificazione dei rifiuti giusti disposti artt. 183 e 184 del D.lgs 152/2006, così come modificati recentemente dal **D.Lgs.** 3 settembre 2020, n. 116 in quanto, lo stesso, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente **decreto**, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021". Fatta questa opportuna precisazione si osserva che dalla descrizione fatta, a parere dello scrivente, non emergono profili giuridici tali da poter assoggettare l'illecito indicato a sanzioni amministrative quanto piuttosto a quelle Penali in considerazione che l'illecito commesso previsto dall'art 192 D.lgs 152/2006 è sanzionato dall'art 256 c. 1 lett a .



L'abbandono dei rifiuti vicino ai cassonetti è una "prassi" molto comune su tutto il territorio nazionale, praticata da parte di privati, ma anche di titolari di negozi ed esercizi commerciali vari spesso, come nel caso considerato, si usa "depositare" i rifiuti per terra vicino ai cassonetti o al

loro interno. Molte volte questi comportamenti, quando accertati e identificati i loro autori, vengono sanzionati, erroneamente, in via amministrativa con pene inappropriate previste dai regolamenti locali o ordinanze Sindacali. Quasi mai i responsabili titolari di ditta vengono assoggettati a sanzioni penali. Eppure i rifiuti lasciati per terra vicino ai cassonetti, sono senza ombra di dubbio sostanzialmente e formalmente abbandonati o – secondo la quantità – depositati in modo incontrollato. Ed il soggetto deve essere punito con le relative sanzioni previste dal T.U.A. in quanto sulla questione non è prevista alcuna deregolamentazione.



I servizi di pulizia e sanificazione all'interno dei luoghi di lavoro così come descritti nel quesito vengono svolte da imprese di pulizie, così come definite e regolamentate dal l D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".

I rifiuti derivanti dalle attività di imprese di pulizie sono classificati speciali e non possono essere in ogni caso immessi nei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani né tanto-meno lasciati sul terreno pur se nelle vicinanze dei predetti contenitori. Pertanto se l'impresa che li ha prodotti li immette nei cassonetti o li lascia vicino ai cassonetti per terra va incontro alle sanzioni per tale comportamento che è comunque e sempre illecito penale.

In relazione al divieto di abbandono dei rifiuti disciplinati

dall'art 192 D.lgs 152/2006 e alle diverse tipologie di sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 dobbiamo considerare alcune variabili legate al soggetto che commette l'illecito.

Soggiace a sanzioni amministrative il soggetto privato mentre per i produttori dei rifiuti Enti o imprese sono previste sanzioni penali.

Come noto si ha deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (cfr. Sez. F, n. 33791 del 21/08/2007 Rv. 237585 – 01 Cosenza e altri).

Es. n. 1 Tipologia Soggetto privato:

Soggetto privato che nell'ambito della pulizia di un'area rinviene i rifiuti speciali (modeste quantità) e le immette nel contenitore dei RR.S.UU. indifferenziati Sanzionabile ai sensi dei regolamenti del Comune;

Nel caso di abbandono di rifiuti a terra da parte dello stesso soggetto violazione all'art 192 con sanzioni stabilite dall'art 255 P.M.R. per rifiuti non pericolosi euro 600 mentre per i rifiuti pericolosi non ammesso e invio del rapporto all'autorità competente – Provincia.

Dunque, a mio modesto avviso, se un soggetto lascia rifiuti urbani e/o rifiuti assimilabili agli urbani fuori dei cassonetti, in pratica li abbandona sulla strada essi si considerano formalmente abbandonati o – secondo la quantità – depositati in modo incontrollato. In tal caso il soggetto va incontro alle relative sanzioni come sopra indicate.

Es. n. 2 Tipologia Soggetto Ditta produttore:

Nei casi di violazioni relative agli abbandoni dei rifiuti commessi da chi riveste una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, (rappresentante di una persona giuridica) la tutela del bene è affidata al sistema punitivo penale, con la previsione di differenti sanzioni in ordine all'entità della pena (art.256 c. 1 let.a-b), a seconda che il rifiuto venga classificato pericoloso o non pericoloso. Nello specifico è previsto:

a) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il legislatore ha considerato il reato di abbandono di rifiuto, commesso da imprese e/o enti, alla stessa stregua delle fattispecie illecite costituite da attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ed ha confermato, proprio a testimonianza della gravità con cui giudica gli abbandoni, le stesse identiche pene. La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo ribadito che la fattispecie di gestione abusiva di rifiuti è un reato comune. Il differente regime sanzionatorio, previsto dagli articoli 255 e 256 del T.U.A. connesso alla diversa qualifica soggettiva, è da intendersi, però, non con il riferimento al soggetto che materialmente pone in essere l'atto, quanto piuttosto al soggetto in capo al quale la condotta debba e possa essere imputata e quindi strettamente connessa al tipo di rifiuto che è oggetto di abbandono (se rifiuto di origine domestica o meno). Ormai è pacifico convincimento che se un soggetto,

anche se formalmente privato, abbandona rifiuti non propri - non domestici- ma, derivanti da attività di impresa o enti, sarà assoggettato ad una sanzione penale; di contro, il soggetto titolare di impresa o rappresentante di un ente, che abbandona rifiuti propri e non attinenti all'attività e qualifica ricoperta (es. di provenienza domestica), sarà sottoposto al regime di maggior favore previsto dalle sanzioni amministrative.

Conclusioni

La ditta di pulizie che abbandona rifiuti prodotti dalla propria attività lavorativa vicino ai contenitori dei rifiuti commette l'illecito previsto dal D.lgs 152/2006 Divieto di Abbandono di rifiuti ed è soggetta a sanzione penale prevista dall'art 256 c. 1 lett. a /o b .

ILLECITO

capo A del reato di cui agli **artt. 192 c. 1 e 256 c. 2** in relazione all'art. 256 c. 1 **lett. a)** D.L.vo 3.04.2006 n. 152 perché, quale titolare/legale rappresentante della ditta/omonima ditta individuale di pulizie _ corrente/con sede in / responsabile dell'Ente _, con sede in _, abbandonava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi/ proveniente da lavorazioni di pulizie (codice C.E.R. _), sul suolo in luogo pubblico via nel Comune di .

Sanzioni: Sanzione penale prevista dall'art. 256, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da euro 2.600 a euro 26.000

AUTORITA' COMPETENTE: Procura della Repubblica presso il Tribunale Oblazione ammessa ex art.162 bis C.P.. Possibilità di applicazione della procedura di estinzione del reato con prescrizione art 318 bis D.lgs 152/2006.

Procedura operativa e atti da redigere:

Comunicazione di Notizia di reato ai sensi dell'art 347 C.P.P
(schema Mod CNR/1) da inviare in ogni caso ai sensi dell'art
318 ter c.4 T.U.A.;

Che potrà contenere:

Verbale della Prescrizione impartita ex art 318 ter D.lgs
152/2006; (schema Mod. presc/2)

Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose art
. 354 c. 2,3 c.p.p.; (schema Mod1/a) in alternativa
utilizzare modello generico (schema mod generico)

Fascicolo fotografico effettuato ai sensi dell'art 354 c. 2,3
c.p.p;

Spontanee dichiarazioni rese dall'indagato art.350 c. 7
c.p.p.; (schema Mod1/b)

Verbale di identificazione e di elezioni del domicilio art
349/ 161 c.p.p. (schema Mod1/c)

Sommario informazioni rese da persona informata art 351
c.p.p.; (schema Mod1/d)

Annotazioni di indagini art.357 c.p.p.; (schema Mod1/l)

Data 25.10.2020

Tratto dal manuale tecnica operativa di tutela ambientale

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della Polizia Municipale di
LIONI (AV)

Docente e consulente in Ambiente della scuola di giuridica di
formazione DIRITTOITALIA / Scuola Regionale P.L. Campania

Si occupa in particolare della tutela ambientale gestione dei
rifiuti tecnica investigativa Ambientale, istituzione del
servizio di ispettori ambientali comunali ed organizza, in
qualità di docente, in queste specifiche materie, appositi

corsi di formazione ed aggiornamenti riservati addetti ai controlli, appartenenti alla Polizia Locale, GAV , consulenti ambientali responsabili della gestione dei rifiuti, organizzati da in proprio o da ENTI pubblici e privati.

E' relatore in numerosi convegni sulla tutela ambientale direttore della rivista telematica www.marcopolomagazine.it scrive su www.dirittoitalia.it e www.lexambiente.it; /

Per contatti diretti : giuseppeaiello.1@libero.it /
[email:info@marcopolomagazine.it](mailto:info@marcopolomagazine.it)